



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ORDINANZA COMMISSARIALE

0.126 - 1/1 DEL **23 MAR. 2011**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTI** gli articoli 9, 10 e 20 dello Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97;
- VISTO** l'articolo 24, comma 2 della legge 42/2009, approvato anche ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, che riconosce il ruolo di Roma come capitale della Repubblica, determinando la nascita di un nuovo ente territoriale (denominato per l'appunto "Roma Capitale"), il cui ordinamento è disciplinato con legge dello Stato;
- VISTO** il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, che ha dettato le norme per l'ordinamento della capitale;
- VISTA** l'O.C. 2 febbraio 2009, n. 31, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Componente Giovane della C.R.I.;
- RITENUTO** opportuno adeguare la struttura regolamentare e, soprattutto, far sì che essa consenta la presenza dei Giovani all'interno dei Municipi di Roma, al fine di essere sempre più vicini alle esigenze dei vulnerabili, mantenendo altresì un coordinamento delle risorse, simile a quello che compete ad un Ispettorato Provinciale;
- CONSIDERATO** che la proposta di costituire un nuovo Ispettorato appare congrua rispetto alle necessità rapportate, nonché aderente al nuovo ordinamento di Roma Capitale;
- SULLA PROPOSTA** dell'Ispettorato Nazionale Pionieri C.R.I., sulla quale si è concordemente espresso il Servizio XI, avanzata sulla scorta degli incontri avuti con i Vertici dei Giovani CRI del Gruppo di Roma, provinciale di Roma, regionale del Lazio, nonché della deliberazione n. 42 del 6 febbraio 2011 del Consiglio Nazionale dei Giovani della C.R.I.;

DETERMINA

1. Dopo l'articolo 23 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Componente Giovane della C.R.I. (O.C. 2 febbraio 2009, n. 31), è inserito il seguente:
"ART. 23 bis - (ORDINAMENTO DEI GRUPPI COSTITUITI NELLA CAPITALE D'ITALIA)

Al fine di adeguare la struttura alle peculiarità della Capitale d'Italia nonché consentire una più incisiva presenza dei Pionieri C.R.I. all'interno dei Municipi al servizio dei collettivi



CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

vulnerabili, ai sensi e per gli effetti previsti dal presente Regolamento, l'ente Roma Capitale è parificato ad una provincia.

Sono Organi della Componente in Roma Capitale:

- a) l'Assemblea capitolina dei Giovani della Croce Rossa Italiana, costituita dagli Ispettori, dai Commissari e dai Responsabili dei Gruppi regolarmente costituiti nell'ambito di Roma Capitale. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno dall'Ispettore capitolino; le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. L'Ispettore di Gruppo impossibilitato a partecipare può formalmente delegare un Vice Ispettore;
- b) l'Ispettore capitolino dei Giovani della Croce Rossa Italiana, eletto dagli Ispettori, dai Commissari e dai Responsabili dei Gruppi di Roma Capitale, rappresentante della Componente a livello capitolino, può individuare tra gli Ispettori Locali il proprio Vicario, che svolge le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. Della nomina deve essere data comunicazione formale al Presidente del Comitato Locale CRI di Roma, all'Ispettore Nazionale, all'Ispettore Regionale ed agli Ispettori dei Gruppi della Capitale. L'Ispettore capitolino è titolare dei medesimi poteri e funzioni di un Ispettore Provinciale con competenza esclusiva sui Gruppi di Roma Capitale, favorisce lo scambio di buone pratiche e di formazione fra i Gruppi capitolini nonché la cura delle manifestazioni ufficiali della Capitale, ove delegato dall'Ispettore Nazionale.

I Gruppi Pionieri C.R.I. costituiti all'interno dell'ente territoriale di Roma Capitale assumono la denominazione dei rispettivi Municipi”.

2. Dopo l'articolo 37 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Componente Giovane della C.R.I. (O.C. 2 febbraio 2009, n. 31), è inserito il seguente:

“ART. 38 – (NORME TRANSITORIE RELATIVE ALL'ORDINAMENTO DEI GRUPPI COSTITUITI NELLA CAPITALE D'ITALIA)

Entro quindici giorni dall'approvazione della presente Ordinanza, l'Ispettore Nazionale Pionieri C.R.I. detta, con autonomo provvedimento, ogni adempimento necessario per l'attuazione della nuova regolamentazione, favorendo in particolare un censimento delle attività in essere sul territorio della Capitale, nonché l'apertura di nuovi Gruppi nelle Municipalità.

Entro il medesimo termine è costituito l'Ispettorato capitolino, mediante la nomina – da parte del Vertice Regionale Pionieri C.R.I. in carica – di un Commissario, al quale l'Ispettore Provinciale di Roma *pro tempore* passa senza indugio le consegne relative ai Gruppi Pionieri C.R.I. costituiti nella Capitale.

È previsto l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 19 dell'O.C. 25 agosto 2009, n. 250/09, norma già direttamente applicabile al Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Componente Giovane della C.R.I.”.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Avv. Francesco Rocca)

L'atto non comporta oneri
Il Dirigente del Servizio 8°
(D.ssa Patrizia De Luca)

0126 - 11

23 MAR. 2011